



Autorità di Bacino

BACINO PILOTA DEL FIUME SERCHIO

Prot. n. 2424
del 27 giugno 2013

Oggetto: Piano di Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Serchio – I° aggiornamento, adottato dal C.I. con delibera n. 174/2013. Rilascio di pareri dell’Autorità di bacino. Precisazioni.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO il Decreto Legislativo 8 Novembre 2006, n. 284, recante "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", il quale ha prorogato le Autorità di bacino di cui alla legge 183/1989 fino alla data di entrata in vigore del DPCM di cui all’art. 63, comma 2 del medesimo D.Lgs. 152/2006;

VISTO l’art. 1, comma 1 e 2 del Decreto Legge n. 208 del 30 dicembre 2008 recante “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente” convertito in Legge n. 13 del 27/02/2009 che, sostituendo il comma 2-bis dell’articolo 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ha disposto la proroga, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 dell’articolo 63 del decreto 152/2006, delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, facendo altresì salvi, dal 30 aprile 2006 e fino alla data di entrata in vigore di tale decreto, gli atti da esse posti in essere;

VISTO l’art. 175 del D. Lgs. n. 152 del 2006 che ha abrogato la legge 183/1989 relativamente alle norme contrarie o incompatibili con il D.Lgs. 152/2006;

VISTA la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”, istitutiva delle Autorità di bacino;

VISTI:

- il Decreto del Ministero dei LL.PP. emanato di intesa con il Ministro dell’Ambiente in data 1 Luglio 1989, con il quale il Bacino del Fiume Serchio è individuato quale Bacino Pilota, in ottemperanza al disposto dell’Art. 30 della suddetta Legge 183/1989;
- la legge 7 agosto 1990, n. 253, recante “Disposizioni integrative della citata legge 183/1989” ed in particolare l’art. 8, con il quale si stabilisce che al bacino pilota si applicano le disposizioni in materia di funzioni, di organi e di interventi relative ai bacini di rilievo nazionale di cui all’articolo 12 della medesima legge;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 1992 costitutivo dell’Autorità di Bacino pilota del fiume Serchio;

VISTO l’art. 12 comma 7 della sopra richiamata legge 183/1989, relativo ai compiti del Segretario Generale delle Autorità di bacino di rilievo nazionale;

VISTE le delibere del Comitato Istituzionale n. 6 del 23 dicembre 1991 e n. 32 del 16 dicembre 1992 circa le deleghe attribuite al Segretario Generale in materia contrattuale;

VISTA la nota del 20/10/2008 Ct 32753-08 con cui l’Avvocatura Generale dello Stato precisa che il Segretario Generale provvede al compimento degli atti di cui all’art.12 della L.183/1989, oltre a quelli delegati dal Comitato Istituzionale;

Visto il Piano di Bacino stralcio “Assetto Idrogeologico” (P.A.I.), approvato con D.C.R.T. n. 20 del 1° febbraio 2005;

Visto il “Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico del fiume Serchio. 1° Aggiornamento”, adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino pilota del fiume Serchio con delibera n. 174 dell’8 marzo 2013, che costituisce variante al vigente P.A.I.;



Autorità di Bacino

BACINO PILOTA DEL FIUME SERCHIO

Visto che le carte delle pericolosità idrauliche e geomorfologiche e gli articoli 6, 7, 12, 13, 14, 15bis, 20, 21, 22, 22bis, 23, 23bis, 24, 25, 25bis, 25ter, 32, 40, 41, 44, 46, 50, 50bis, 51 e 52 delle norme del suddetto Piano, adottato in data 08/03/2013, assumono valore di misure di salvaguardia;

Considerato che tali misure di salvaguardia sono immediatamente vigenti ed efficaci, in luogo delle corrispondenti disposizioni normative e delle perimetrazioni delle aree a pericolosità da frana e idraulica contenute nel P.A.I.;

Considerato altresì che sono decadute le misure di salvaguardia del “Progetto di Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico del fiume Serchio. 1° Aggiornamento”, adottato con delibera del Comitato Istituzionale n. 168 del 21 dicembre 2010;

Rilevato che nella medesima data dell’8 marzo 2013, questa Autorità di bacino ha notificato a tutti gli enti competenti l’immediata efficacia delle suddette misure di salvaguardia, e ne ha reso noti i contenuti mediante loro pubblicazione sul sito della stessa Autorità di bacino;

Visto il D.Lgs. n. 152/2006, e in particolare l’articolo 65, comma 7 e l’articolo 68;

Visto il succitato articolo 41 delle Norme del “Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico del fiume Serchio. 1° Aggiornamento”, ed in particolare il comma 5 dello stesso, che recita:

“5. I pareri dell’Autorità di Bacino sono espressi, in riferimento ai contenuti del Piano di Bacino stralcio per l’Assetto Idrogeologico, in un termine di 90 giorni per gli adeguamenti degli strumenti della pianificazione e di governo del territorio e per quelli della pianificazione di dettaglio, e in un termine di 30 giorni, a decorrere dalla data di presentazione della pratica completa di tutti gli elaborati tecnici fondamentali per l’attivazione dell’istruttoria, per gli altri pareri previsti dal presente piano. Il mancato rispetto dei suddetti termini configura la fattispecie del silenzio-assenso, ai sensi dell’articolo 20, L. 241/90 e s.m.i.”

Ritenuto di dover precisare, in via interpretativa, la modalità di calcolo dei termini temporali suddetti, per consentire alle pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti una univoca e certa determinazione delle scadenze relative agli stessi e, pertanto, del decorrere del previsto silenzio assenso;

Valutato, in mancanza di una diversa ed esplicita previsione della norma, di interpretare che i suddetti giorni siano da computare quali giorni lavorativi in numero di 5 giorni alla settimana ed escludendo i giorni festivi infrasettimanali;

Ritenuto che tale interpretazione concili la necessità di un termine certo del procedimento con la garanzia di un’accurata valutazione delle problematiche idrauliche e da frana da parte di questa Autorità, finalizzata ad assicurare una sempre crescente tutela del territorio dal rischio idrogeologico;

Ritenuto altresì di dover provvedere con le forme più idonee a garantire la doverosa pubblicità del presente provvedimento;

TUTTO ciò premesso e considerato;

D E C R E T A

Art. 1 - di stabilire, in via interpretativa, che i termini temporali indicati all’art. 41, comma 5, delle Norme del “Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico del fiume Serchio. 1° Aggiornamento”; adottato dal Comitato Istituzionale con delibera n. 174/2013, relativi al rilascio dei pareri dell’Autorità di bacino, siano da computarsi quali giorni lavorativi in ragione di numero 5 giorni per settimana ed escludendo i giorni festivi infrasettimanali;

Art. 2 - di stabilire di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione dello stesso per intero sul sito web di questa Autorità di bacino e previa comunicazione agli enti interessati alla sua applicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Prof. Raffaello Nardi)